

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 marzo 2022

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di marzo dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e quarantacinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA. \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **327** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELLA L.R. 63/1993. REVOCA DELLA DGR 1341/2021.

L'Assessore allo sviluppo economico formazione e lavoro, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista);
- la legge 28 marzo 2002, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

Richiama altresì:

- la legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta), ed in particolare:
  - l'articolo 3, che disciplina le modalità di acquisizione della qualificazione professionale di estetista, richiesta al responsabile tecnico, prevedendo che tale qualificazione sia conseguita, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento:
    - a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
    - b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;
    - c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b),  
Qualora l'attività lavorativa qualificata sia stata prestata a tempo parziale, essa è contabilizzata proporzionalmente al monte ore effettivamente prestato;
  - l'articolo 4, che individua la composizione della commissione dell'esame volto all'acquisizione della qualificazione di cui all'articolo 3;
  - l'articolo 8 commi 1 e 2, secondo cui, rispettivamente l'attività di estetista è esercitata in forma di impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia, e che per lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, è necessario il possesso della qualifica professionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8 in data 8 gennaio 2016, recante "Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IEFP) in Valle d'Aosta e delle prime disposizioni per l'avvio, a titolo sperimentale, per l'anno scolastico 2016/2017, di nuovi percorsi triennali realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione. Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 519/2010.", che ha approvato la

realizzazione, tra gli altri, del percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) per le figure professionali di operatore del benessere - indirizzo estetica.

- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, recante “Approvazione delle disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2015. Revoca della dGr 2712/2009.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022, recante “Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione e la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales nell’ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze, rideterminazione gettone presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della dGr 103/2021.”;
- il provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, recante “Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle dGr n. 103/2021 e n. 83/2022”.

Premette che la presente deliberazione definisce, su indicazione dei competenti uffici, le modalità di realizzazione degli esami, volti al conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività di estetista, in un’ottica di allineamento rispetto a quanto previsto dalle Regioni limitrofe, nonché nel rispetto dei principi costituzionali di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Osserva che i percorsi triennali e il quarto anno del sistema IeFP sono equivalenti, rispettivamente, ai corsi biennali e al corso di specializzazione, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) della l.r. 63/1993 e che, pertanto, il conseguimento della qualificazione di Tecnico dei trattamenti estetici al termine del percorso di quarto anno IeFP, consente l’ammissione all’esame per l’abilitazione professionale di cui alla summenzionata l.r. 63/1993.

Evidenzia che occorre disciplinare le modalità di realizzazione dell’esame, per consentire sia ai soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della l.r. 63/1993, sia ai soggetti che hanno completato il IV anno di IeFP, il conseguimento dell’abilitazione necessaria per l’esercizio dell’attività di estetista.

Dà atto che, in ragione del mutato quadro normativo in materia di lavoro nonché della necessità di armonizzare l’applicazione delle norme di cui alla citata l.r. 63/1993 con il successivo quadro normativo in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), si rende necessario aggiornare la composizione della commissione di cui al comma 3 dell’articolo 4 della medesima legge regionale come di seguito indicato:

- a) la figura di cui alla lettera c), essendo state assunte dalla Regione le competenze dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è rappresentata in seno alla Commissione dal Presidente della stessa;
- b) le figure dei docenti di cui alla lettera g), laddove l’esame abilitante non sia svolto in esito ad un corso, non sono necessarie, in quanto la funzione valutativa della commissione è garantita dalla presenza in seno alla stessa, dalle figure degli esperti di cui alle lettere d) ed e).

Rende noto che gli uffici della Struttura Competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia, in collaborazione con gli uffici della Struttura

Politiche della formazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, hanno predisposto le disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare le disposizioni per la realizzazione degli esami volti al conseguimento dell'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di estetista, allegate alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ritenuto di approvare le allegate disposizioni per la realizzazione degli esami volti al conseguimento dell'abilitazione per lo svolgimento dell'attività di estetista;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura Competitività del sistema economico e incentivi del Dipartimento sviluppo economico ed energia e dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. n. 22/2010;

ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di stabilire, per quanto evidenziato in premessa, che la composizione della commissione di cui al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 63/1993 sia aggiornata come di seguito specificato:
  - a. la figura di cui alla lettera c), essendo state assunte dalla Regione le competenze dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è rappresentata in seno alla Commissione dal Presidente della stessa;
  - b. le figure dei docenti di cui alla lettera g), laddove l'esame abilitante non sia svolto in esito ad un corso, non sono necessarie, in quanto la funzione valutativa della commissione è garantita dalla presenza in seno alla stessa, dalle figure degli esperti di cui alle lettere d) ed e).
- 2) di approvare le disposizioni per la realizzazione degli esami volti al conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista, allegate alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio Regionale rispetto a quanto stanziato sul 2022 sul capitolo U0021324 "Spese per la corresponsione dei compensi ai membri della commissione d'esame per il conseguimento della qualifica professionale di estetista" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/24, che presenta la necessaria disponibilità.

**Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista, ai sensi della l.r. 63/1993.**

Articolo 1

Requisiti di accesso all'esame

1. Possono accedere all'esame teorico-pratico volto al conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista le persone in possesso di uno tra i seguenti requisiti:
  - a) aver svolto un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista, anche con contratto a finalità formativa;
  - b) aver svolto almeno un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;
  - c) aver svolto un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. Ai fini della valutazione dei requisiti sopra indicati:
  - 1) i percorsi di formazione svolti nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), anche svolti in altra Regione – sono equivalenti ai corsi indicati al punto a) del comma 1 del presente articolo. Nello specifico:
    - a. il percorso triennale di “operatore del benessere” – indirizzo estetica – è equivalente al corso di qualificazione della durata di due anni, della durata minima di novecento ore;
    - b. il corso di IV anno, volto al rilascio del diploma professionale di “Tecnico dei trattamenti estetici” è equivalente al corso di specializzazione della durata di un anno.
3. Sono considerati validi, ai fini dell'assolvimento del requisito, i corsi svolti anche in altra Regione italiana, a condizione che gli stessi siano stati autorizzati o riconosciuti.
4. I cittadini comunitari in possesso di abilitazione alla professione di estetiste, conseguita in uno Stato dell'Unione europea e riconosciuta secondo la procedura prevista dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, possono esercitare l'attività di estetista senza sostenere l'esame abilitante. Per il riconoscimento della qualifica conseguita in paesi terzi si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2013-55-UE, recepita con decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15.

Articolo 2

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale di estetista deve essere presentata su modulo di istanza pubblicato sul

sito internet della Regione [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) . La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ed è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [industria\\_artigianato\\_energia@pec.regione.vda.it](mailto:industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it) , oppure tramite posta elettronica all'indirizzo [aiuti-imprese@regione.vda.it](mailto:aiuti-imprese@regione.vda.it) unitamente a copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido.

2. La Struttura regionale competente definisce i termini per la presentazione delle domande e ne dà adeguata informazione ai cittadini, sia attraverso il sito internet della Regione che per il tramite delle associazioni di categoria e degli organi di informazione.
3. La Struttura regionale competente verifica il possesso dei requisiti e ammette gli interessati all'esame.

### Articolo 3

#### Esame abilitante

1. L'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di estetista si realizza come di seguito specificato:
  - i. Per quanti completano un percorso di specializzazione della durata di un anno che prevede in esito il rilascio della qualifica professionale di estetista, pari almeno al livello IV EQF, il titolo conseguito costituisce titolo valido ai fini dell'abilitazione professionale, laddove le modalità di realizzazione, compresa la composizione della commissione giudicatrice, siano coerenti con le presenti disposizioni;
  - ii. Per quanti concludono un percorso di IeFP finalizzato all'acquisizione del Diploma professionale di "Tecnico dei trattamenti estetici", in ossequio ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'esame di abilitazione si svolge in forma integrata e contestuale allo svolgimento dell'esame di diploma. Ai fini della realizzazione dell'esame, la Struttura competente integra la Commissione individuata nell'ambito dell'esame di Diploma professionale di "Tecnico dei trattamenti estetici", nominando i membri di cui alle lettere b), d) ed e) del seguente articolo 4. Possono presentare richiesta di ammissione all'esame di abilitazione professionale gli allievi che sono stati ammessi all'esame finale;
  - iii. Per i soggetti interessati all'acquisizione dell'abilitazione che non rientrano nelle categorie di cui alle precedenti lettere i e ii, la Struttura competente:
    - a) Ammette, laddove possibile, i candidati alle sessioni di esame di cui ai precedenti punti i) e ii), nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
    - b) Organizza una sessione d'esame con cadenza annuale, attraverso la nomina di apposita commissione, di cui al seguente articolo 4, e in presenza di almeno una richiesta.
2. Ai fini dell'organizzazione dell'esame, la Struttura competente si raccorda con la Struttura Politiche della formazione e con gli organismi di formazione eventualmente interessati.
3. La Struttura competente pubblica sul proprio sito internet apposito avviso, volto a dare adeguata informazione ai potenziali interessati ed a indicare i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'esame.

Articolo 4  
Nomina della Commissione

1. La Commissione, nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera iii, punto b), è nominata con Decreto del Presidente della Regione. La sua composizione, nelle more del recepimento delle norme nazionali e regionali in materia di certificazione delle competenze e rilascio delle qualificazioni, è la seguente:
  - a) un rappresentante della Regione, con funzioni di Presidente;
  - b) un esperto designato dal Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta;
  - c) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative delle organizzazioni della categoria;
  - d) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;
  - e) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o un suo delegato;
  - f) due docenti delle materie fondamentali di cui all'articolo 5, comma 3, solo nel caso in cui l'abilitazione si svolga al termine di un corso di formazione professionale.
2. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ii, la Commissione è integrata con i membri di cui lettere b), d) ed e) del presente articolo.
3. Ai componenti della Commissione, fatta eccezione per i dipendenti del Comparto Unico regionale, è dovuto un gettone di presenza di entità pari a quella prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 83, in data 31 gennaio 2022.

Articolo 5  
Modalità di svolgimento dell'esame

1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, articolo 1 dell'allegato alla presente deliberazione, la prova di esame consiste in una prova pratica ed un colloquio tecnico.
2. La prova pratica avviene attraverso l'esecuzione di due prove che verranno estratte a sorte tra:
  - a) Trattamento al viso sulla base delle caratteristiche della modella con compilazione della scheda tecnica; Trattamento/massaggio al corpo in base alle caratteristiche della modella con compilazione della scheda tecnica;
  - b) Manicure comprensivo di applicazione di smalto colorato; Pedicure estetico comprensivo di applicazione di smalto colorato, Epilazione.
3. Il colloquio tecnico è volto a verificare il possesso delle conoscenze relative ai seguenti ambiti disciplinari:
  - igiene
  - chimica/cosmetologia
  - anatomia/fisiologia/dermatologia
  - alimentazione/dietologia
  - psicologia ed etica professionale
  - utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse/norme di sicurezza
  - psicologia ed etica professionale
  - tecniche di vendita e servizi nel centro estetico
  - avviamento e gestione di un centro estetico
  - disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
  - legislazione del settore
  - cultura generale.
4. La Commissione definisce:

- a) per la prova pratica: le condizioni di realizzazione (tempi, materiali e strumentazione, consegna) nonché criteri e modalità di valutazione e soglia di accettabilità;
  - b) per il colloquio tecnico: un set di domande, atte a verificare il possesso delle conoscenze relative agli ambiti sopra indicati, nonché i criteri di valutazione, le modalità di attribuzione del punteggio previsto e la soglia di accettabilità.
5. I candidati che devono sottoporsi alla prova pratica dovranno presentarsi all'esame:
- a) con una modella maggiorenne, che non abbia la ricostruzione delle unghie;
  - b) muniti di: abbigliamento professionale, biancheria per il lettino e per la modella, strumentazione per manicure e pedicure estetico, prodotti cosmetici per il viso, corpo, epilazione, mani, pedicure compresi smalti colorati, attrezzatura ausiliaria per lo svolgimento delle prove sopra descritte (es. spugnette, strisce per ceretta, fascette capelli, salviettine di carta, pinzette sopracciglia ecc.).
6. La Commissione predispose un set di domande, atte a verificare il possesso delle conoscenze relative agli ambiti sopra indicati e stabilisce, per ciascuna: criteri di valutazione, punteggio assegnabile e soglia di accettabilità. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, la prova pratica, laddove prevista, dovrà avere un peso del 50% del valore complessivo dell'esame. Il punteggio complessivo è espresso in centesimi e l'abilitazione è acquisita in presenza di una valutazione pari ad almeno 60 punti su 100
7. Ai soggetti che hanno completato il terzo anno di specializzazione oppure il percorso di IeFP volto al conseguimento della qualificazione di tecnico dei trattamenti estetici e sono stati ammessi all'esame finale è data facoltà di richiedere l'iscrizione all'esame abilitante, laddove questo sia previsto in forma integrata con l'esame finale del corso. Per tali soggetti la prova d'esame consiste in un colloquio tecnico con la Commissione, svolto contestualmente e in modalità integrata con quello previsto per l'esame in esito al percorso di IeFP e volto a verificare il possesso delle conoscenze relative agli ambiti disciplinari indicati al comma 3 del presente articolo.
8. La comunicazione ai candidati degli esiti valutativi avviene da parte della Struttura regionale competente che rilascia agli stessi l'attestato di abilitazione. È facoltà degli interessati richiedere, in caso di smarrimento o di deterioramento, il rilascio di un duplicato delle attestazioni originarie.